

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CANDIOTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1991

Modifica al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417, motivava la «straordinaria necessità ed urgenza» del provvedimento, con l'esigenza di garantire il regolare ed ordinato inizio dell'anno scolastico in tutte le scuole statali di ogni ordine e grado.

Sono stati così immessi nei ruoli, utilizzando in prima applicazione il 100 per cento dei posti disponibili, i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento e del requisito del servizio prestato, come supplenti, per almeno 360 giorni.

Contestualmente è stata sancita la possi-

bilità di accesso a sessioni riservate di esami, per il conseguimento dell'abilitazione e la successiva immissione in ruolo sul 50 per cento dei posti annualmente disponibili, dei docenti non di ruolo sprovvisti di abilitazione ma in possesso del requisito del servizio prestato come supplenti per almeno 360 giorni.

Sono provvedimenti giustificati dall'esigenza di sanare una situazione di grave inadempienza del Ministero della pubblica istruzione che dal 12 gennaio 1984 non ha più provveduto a bandire concorsi ordinari, nonostante l'obbligo della cadenza biennale prevista dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In questo scenario, caratterizzato dall'aumento vertiginoso del «soprannumero», appare in contrasto con l'esigenza di assicurare continuità e coerenza alla linea politica scolastica, il fatto che la suddetta legge non consente ai maestri di ruolo laureati, ai docenti di ruolo della scuola media e ai docenti di ruolo della scuola secondaria di secondo grado, la possibilità di partecipare alle sessioni riservate di esami di abilitazione.

L'omissione rappresenta una patente ingiustizia nei confronti di docenti che, dopo l'immissione in ruolo come vincitori di concorso, hanno acquisito una preziosa esperienza almeno comparabile a quella dei supplenti temporanei.

Si è anche del tutto ignorata la possibilità di realizzare una mobilità interna che può consentire ai maestri di ruolo laureati e ai docenti di ruolo della scuola media, cioè della «fascia dell'obbligo» dove più macroscopico è il fenomeno del soprannumero, di passare - previo accertamento culturale - alla scuola secondaria di secondo grado la cui popolazione scolastica, già in espansione, è destinata ad aumentare con la istituzione del biennio obbligatorio.

Il gravissimo fenomeno dei soprannumerari stimato in 30.000 docenti per la scuola elementare e in oltre 12.000 per la scuola media di primo grado (emblematico il caso dei docenti di educazione tecnica e di educazione fisica) non può essere risolto con la mobilità del personale della scuola previsto dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, mentre risulterebbe traumatica la mobilità coatta in una categoria fortemente connotata da una specifica professionalità, oltre che rappresentare una ingiustificata dispersione di un vasto patrimonio di esperienza e di capacità.

Si impone così l'impegno a provvedere, in via legislativa, con tutta l'urgenza che la materia richiede, per dare una positiva risposta alle legittime aspettative dei docenti interessati, realizzando nel contempo una operazione di «buon governo» tanto più necessario oggi, in considerazione della crescente esigenza del contenimento della spesa pubblica, determinata dall'adesione del nostro Paese alla banda di oscillazione più stretta tra le monete europee.

A tale scopo è stato predisposto il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 28-*bis* del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 è inserito il seguente:

«Art. 28-*ter*. - Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i docenti di ruolo di qualsiasi ordine e grado di scuola, nonchè chi abbia diritto alla restituzione al ruolo di provenienza di docente, per il conseguimento di abilitazione della quale non siano in possesso e per la quale abbiano valido titolo di studio».